

FONDOSVILUPPO FVG SPA

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 08.10.2019

Sommario

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
1. ATTIVITÀ GENERALE.....	4
2. SOGGETTI AMMISSIBILI AGLI INTERVENTI.....	4
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	4
A) INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI A VANTAGGIO DELLE IMPRESE	5
B) SVILUPPO DI STRUMENTI FINANZIARI E CONVENZIONI	7
C) PROGETTI AVENTI OBIETTIVI DI PROMOZIONE, SOLIDARIETÀ, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO	8
D) ATTIVITÀ FORMATIVA	8
E) STUDI E RICERCHE	8
F) INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8
4. CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI	9
5. INTERVENTI DIRETTI: CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO.....	9
6. PROCEDURE DI VALIDAZIONE E DELIBERA	10
7. SPESE DI ISTRUTTORIA E DI MONITORAGGIO.....	11
8. INTERVENTI IN PROGETTI DI STRAORDINARIA RILEVANZA	12
9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA DI INTERVENTO: MONITORAGGIO	12
10. PROCEDURE POST-MONITORAGGIO	13
11. COND.NI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: SOCIO FINANZIATORE/SOVVENTORE ...	14

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente regolamento contiene l'insieme di disposizioni e di criteri con i quali il Consiglio di Amministrazione di FondoSviluppo FVG intende disciplinare, da un punto di vista operativo, le diverse attività del Fondo, in modo da assicurare la piena aderenza di queste alle finalità ed alla lettera della Legge 31.1.92 n. 59, dello Statuto e delle indicazioni ricevute in tal senso dagli azionisti. Il documento intende altresì regolare le **modalità di accesso** da parte dei beneficiari ai relativi **interventi**.

Le linee strategiche di indirizzo per la gestione delle risorse del Fondo vengono illustrate e aggiornate annualmente dagli amministratori nella relazione di accompagnamento al bilancio e con uno specifico documento di respiro triennale denominato "indirizzi strategici 20xx-20xx+2).

In ogni caso il criterio di base dell'attività di FondoSviluppo FVG deve essere quello di **abbinare agli obiettivi di promozione e sviluppo di iniziative imprenditoriali, la salvaguardia e l'incremento della consistenza del Fondo mutualistico**, al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo delle sue attività istituzionali, nell'interesse dell'intera base associativa cooperativa presente e futura, aderente a Confcooperative nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel rispetto di questi principi, è escluso qualsiasi intervento avente natura di "ristoro" dei danni cagionati dal dissesto di uno dei soggetti potenzialmente beneficiari degli interventi del Fondo.

1. ATTIVITÀ GENERALE

FondoSviluppo FVG promuove, ai sensi della L. 59/92 – direttamente ed in collaborazione con le strutture di Confcooperative nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – l’elaborazione di progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo e di creazione di impresa cooperativa rivolti ad incrementare l’occupazione, l’innovazione e la crescita della cooperazione, intervenendo finanziariamente per la loro concreta attuazione.

FondoSviluppo FVG interviene prioritariamente per concorrere all’attuazione di progetti strategici settoriali, che coinvolgono direttamente o indirettamente – tramite forme di integrazione - un vasto numero di cooperative o Enti interessati, con preferenza per quelli che comportano incrementi di occupazione ed investimenti.

Negli interventi riguardanti l’attività caratteristica, a FondoSviluppo FVG compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate al mero controllo del corretto andamento dell’impresa.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI AGLI INTERVENTI

Sono soggetti ammissibili ai benefici dell’intervento del Fondo Mutualistico:

- a) Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative del Friuli Venezia Giulia;
- b) La Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia;
- c) Le società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) Le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi del Fondo si articolano nelle seguenti principali tipologie:

A)	INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI
B)	CREAZIONE O RAFFORZAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E/O CONVENZIONI
C)	REALIZZAZIONE, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI AVENTI OBIETTIVI DI PROMOZIONE, SOLIDARIETÀ, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO
D)	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE A VANTAGGIO DEL PERSONALE DIRETTIVO E TECNICO OPERANTE IN AMBITO COOPERATIVO
E)	REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE A CARATTERE SCIENTIFICO, ECONOMICO E SOCIALE, DI RILEVANTE INTERESSE PER IL MOVIMENTO
F)	INTERVENTI A FAVORE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

A) INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI A VANTAGGIO DEI SOGGETTI AMMISSIBILI

a.1 Nelle iniziative di **sviluppo delle società già in attività** o **creazione di nuove imprese**, FondoSviluppo FVG interviene, di norma, con il metodo del “Fondo di rotazione” sia che si tratti di partecipazione al capitale (socio sovventore/socio finanziatore), che di mutuo o di altra tipologia di intervento (es: abbattimento oneri finanziari).

In via generale, al fine di assicurare il carattere “rotativo” del Fondo, viene privilegiata la forma del finanziamento, piuttosto che la partecipazione al capitale sociale.

Quest’ultima tipologia di intervento è destinata, per sua natura e rilevanza, prevalentemente al finanziamento di interventi strategici per il Movimento Cooperativo. La decisione sarà comunque assunta dal Consiglio di Amministrazione.

a.2 Al fine di perseguire **obiettivi strategici del Movimento Cooperativo**, FondoSviluppo FVG può sostenere piani di sviluppo a lungo termine con **ricadute su interi settori** di attività tramite **partecipazioni strategiche, anche rinnovabili**, che assicurano stabilità e solidità all’azione imprenditoriale a beneficio dell’intero comparto. Tali ipotesi assumono **carattere eccezionale** e sono oggetto di particolari monitoraggi costanti da parte di FondoSviluppo FVG.

a.3 Nell’ambito di iniziative ad **elevato valore sociale**, in presenza del coinvolgimento di giovani, di donne e di soggetti deboli, di forte innovazione sociale legata all’educazione alla legalità, tendenti, in coerenza con le finalità del Fondo ai sensi della L. 59/92, anche a promuovere l’occupazione di categorie sociali deboli, FondoSviluppo FVG può sostenere programmi imprenditoriali connessi alla gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata o ricevuti in devoluzione da cooperative in liquidazione o in assegnazione da usi civici o simili da parte di cooperative e programmi di promozione cooperativa per il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, ricevuti in devoluzione da cooperative in liquidazione o in assegnazione da usi civici, beni di proprietà pubblica o simili tramite un apporto una tantum di massimo € 35.000,00, a fronte di investimenti e previa verifica dei requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività.

Qualora tali iniziative provengano da cooperative aderenti anche ad altre associazioni, come spesso avviene grazie alla collaborazione sul territorio, FondoSviluppo FVG interverrà in proprio, entro tale importo, promuovendo l’intervento congiunto dei rispettivi Fondi mutualistici, condividendone la valutazione e l’entità dell’intervento.

a.4 FondoSviluppo FVG può sostenere iniziative di **start-up, a carattere innovativo e sperimentale** e che rispondano ad esigenze di crescita, sviluppo economico e sociale della collettività attraverso un concorso alle spese di primo impianto per servizi ed altre spese di gestione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri di costituzione, personale, promozione, oneri finanziari, spese per progetti di internazionalizzazione, arredi, software e applicativi, adattamento locali, locazione di immobili, ecc.).

a.5 La partecipazione ai **progetti di creazione di nuova impresa cooperativa** può avvenire fino ad un **limite massimo del 49%** del capitale netto contabile nel caso di Cooperativa e del 25% nel caso di società diverse da Cooperative, attraverso le seguenti modalità:

- intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale dovrà essere rimborsato;
- finanziamento a medio termine (max 10 anni), con restituzione massimo trimestrale, a rate costanti.

a.6 Nei progetti di sviluppo di imprese **cooperative già in attività**, o di società da esse **controllate**, FondoSviluppo FVG può intervenire, fino ad un limite massimo del **40%** del capitale netto contabile nel caso di Cooperativa e del 20% nel caso di società diverse da Cooperative, attraverso le seguenti modalità:

- intervento nel capitale sociale e per eventuale sovrapprezzo richiesto, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma, di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale ed il sovrapprezzo dovranno essere rimborsati.
- finanziamento a medio termine (max 10 anni), con restituzione trimestrale, a rate costanti.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può chiedere alla cooperativa richiedente il sostegno, di intervenire con uno specifico aumento di capitale riservato ai soci della stessa o riservato a nuovi soci al fine di adeguare il patrimonio netto della cooperativa alle esigenze di complessivo equilibrio patrimoniale e finanziario della società.

a.7 FondoSviluppo FVG in nessun caso può detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale dell'Ente beneficiario dell'intervento che si obbliga a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione delle quote di partecipazione. Le condizioni di remunerazione e redditività e le modalità di dismissione e rimborso delle partecipazioni al capitale di rischio sono specificate nel capitolo 10 del presente regolamento e sono oggetto di aggiornamenti periodici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I **tassi annui di interesse** applicabili ai finanziamenti sono periodicamente fissati dal Consiglio di Amministrazione, in relazione a parametri di mercato. In ogni caso, le variazioni dei tassi non potranno avere effetto retroattivo.

a.8 Gli interventi di FondoSviluppo FVG nei due casi descritti sopra, devono sempre essere affiancati da una partecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico-finanziarie dell'iniziativa.

a.9 In caso di presenza di **contributi agevolativi** sugli **investimenti** accordati da soggetti terzi, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo, che in ogni caso non potrà mai superare il 50% dell'investimento, va calcolata al netto delle agevolazioni stesse.

a.10 Gli investimenti ammessi a finanziamento, per acquisto in proprietà o in locazione finanziaria, sono costituiti dalle **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali**, nelle tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile. Le immobilizzazioni **immateriali** sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi ragionevolmente attendibili per provare la loro utilità **pluriennale**. Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.

Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in € 300.000; sono **possibili eccezioni** al limite indicato sopra, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse strategico per il Movimento. **Di norma, il Fondo non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento, è in fase di rimborso dello stesso** e comunque non prima di 24 mesi dalla conclusione di un precedente analogo intervento. Eventuali deroghe ai criteri sopra descritti, sono consentite al Consiglio di Amministrazione, in considerazione della natura dell'attività, dei benefici prodotti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92 e del carattere strategico dell'iniziativa.

a.11 Le norme riportate nel paragrafo precedente sono applicabili anche alle Cooperative costituite al momento delle richieste da 3 ad 8 soci; il limite ordinario massimo di intervento del Fondo in tali imprese ammonta a 50.000 €.

a.12 Al fine di aumentare le possibilità di intervento del Fondo, le operazioni strategiche di finanziamento richieste al Fondo e coerenti con la sua missione, possono essere effettuate da Iccrea BancaImpresa Spa (anche per tramite della partecipata Mediocredito FVG Spa), Cassa Centrale Banca spa - e/o dalle BCC eventualmente interessate – come da

convenzione conclusa fra FondoSviluppo FVG e Iccrea BancaImpresa Spa (anche per tramite della partecipata Mediocredito FVG Spa) o Cassa Centrale Banca spa. Fermo restando la concorrente possibilità di intervento ai sensi dei precedenti punti, per i limiti indicati, su esplicita delibera del Consiglio di Amministrazione, FondoSviluppo FVG si riserva altresì la facoltà di intervenire a titolo di **concorso in conto interessi** sui finanziamenti prima descritti entro il limite massimo dell'80% degli oneri finanziari documentati dalla banca concedente per la durata del finanziamento. Il concorso agli interessi a vantaggio degli Enti cooperativi sarà quantificato dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione sottoscritta tra le parti. Per le Start up, la possibilità di richiedere contributi per l'abbattimento degli oneri sui mutui richiesti dalle Cooperative, erogati da Cassa Centrale Banca e/o ICCREA (anche per tramite della partecipata Mediocredito FVG Spa) e/o dalle BCC e Casse Rurali può salire al 100% degli oneri finanziari documentati dalla banca concedente per i primi 5 anni della durata del finanziamento.

La liquidazione avverrà con periodicità semestrale o, se maggiore, corrispondente a quella di computo e addebito degli interessi contrattualmente convenuta con la banca, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

Nel caso di eventuali richieste di ristrutturazione dei debiti e/o di proroga di partecipazioni o finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione valuterà le singole posizioni, stabilendo in generale di proporre alla Cooperativa un rientro scaglionato remunerato, imputando eventuali interessi di mora qualora la Cooperativa non rispettasse il piano di rientro concordato. Inoltre potrà essere richiesta la garanzia da parte di un Ente riconosciuto, meglio se aderente a Confcooperative.

B) SVILUPPO DI STRUMENTI FINANZIARI E CONVENZIONI

Si tratta di attività per uno o più settori, a livello o con valenza locale (provinciale o di UTI) o regionale, finalizzati allo sviluppo cooperativo, che possano determinare condizioni ed opportunità favorevoli, delle quali possano beneficiare un numero elevato di cooperative

b.1 Al fine di intervenire in settori specifici della cooperazione e di attivare strumenti di finanza locale sul territorio, FondoSviluppo FVG può **intervenire in Enti strumentali** allo sviluppo cooperativo, compresi i consorzi fidi, ovvero sottoscrivere apposite **convenzioni**, finalizzate alla costituzione di specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie), adeguatamente contro garantite da terzi, di Enti cooperativi. Gli interventi in esame sono di norma destinati ad una pluralità di soggetti.

b.2 Per le stesse finalità FondoSviluppo FVG potrà **sottoscrivere titoli di debito** che saranno emessi dagli enti cooperativi, secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di FondoSviluppo FVG, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.

b.3 FondoSviluppo FVG inoltre può **sottoscrivere strumenti finanziari** che attribuiscono diritti patrimoniali ed amministrativi (c.d. "ibridi" tra titoli di partecipazione e titoli di debito) secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di FondoSviluppo FVG, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.

FondoSviluppo FVG può, in via non prevalente, **rilasciare fidejussioni** a favore degli Enti Cooperativi, in base a specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

b.4 Nel caso di intervento in uno "strumento" finanziario generale di uno o più settori, a livello regionale, la durata della partecipazione sarà specificatamente definita.

C) PROGETTI AVENTI OBIETTIVI DI PROMOZIONE, SOLIDARIETÀ, SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO

FondoSviluppo FVG può sostenere progetti volti a sviluppare azioni di rafforzamento del contesto economico-sociale, di diffusione della cultura cooperativa, di coinvolgimento del tessuto cooperativo locale attraverso relazioni di natura economico-politico-istituzionale, azioni di sviluppo della politica dei servizi sia alle cooperative che ai loro soci. Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tale attività, in relazione all'entità delle risorse pervenute al Fondo.

D) ATTIVITÀ FORMATIVA

d.1 Le attività di formazione possono essere realizzate, direttamente o indirettamente, di norma su proposta di Confcooperative FVG e sue articolazioni territoriali e Federazione delle BCC del FVG, in due casi:

- a) al verificarsi delle condizioni previste al paragrafo successivo dedicato agli studi e alle ricerche,
- b) quando Enti specializzati di rilevanza nazionale propongano progetti di particolare valore innovativo con contenuti scientifici e/o sociali di importanza straordinaria e con obiettivi di altrettanto grande rilievo nella formazione manageriale cooperativa di Persone dedicate allo sviluppo della cooperazione. Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tale attività, in relazione all'entità delle risorse pervenute al Fondo e valuterà a posteriori i risultati dell'azione.

d.2 FondoSviluppo FVG può sostenere iniziative di ricerca ed istruzione (corsi di laurea, di c.d. laurea breve, cattedre di discipline cooperative) gestiti da Università e Organismi da esse derivanti, anche attraverso l'istituzione ed il sostegno di borse di studio. Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tale attività, in relazione alle risorse pervenute al Fondo e valuterà a posteriori i risultati dell'azione.

E) STUDI E RICERCHE

e.1 Studi e ricerche, indagini di mercato ed azioni simili, possono essere realizzati, di norma su proposta di Confcooperative FVG e sue articolazioni territoriali e Federazione delle BCC del FVG, solo quando siano parte integrante e condizione indispensabile per l'attuazione di progetti complessivi di promozione cooperativa, di integrazione aziendale e/o societaria, innovazione e sviluppo economico-scientifico o volti a verificare le opportunità di processi di fusione societari e di sviluppo di nuove aree strategiche di intervento.

e.2 Il Consiglio di Amministrazione può fissare dei limiti di importo da assegnare a tale attività per ciascun anno, in relazione alle risorse pervenute al Fondo e valuterà a posteriori i risultati dell'azione.

F) INNOVAZIONE TECNOLOGICA

f.1 FondoSviluppo FVG può sostenere programmi diretti all'innovazione tecnologica dei soggetti ammissibili e/o in ambiti considerati strategici per il Movimento cooperativo. Il Consiglio di Amministrazione può fissare dei limiti di importo da assegnare a tale attività per ciascun anno, in relazione alle risorse pervenute al Fondo.

La rendicontazione dei Progetti di cui alle precedenti lettere C) D) E) ed F) dovrà essere presentata dalla Cooperativa agli Uffici di FondoSviluppo FVG entro 18 mesi rispetto alla data della delibera salvo eventuale deroga concessa su richiesta, dal Consiglio di Amministrazione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI

4.1 FondoSviluppo FVG valuta preferenzialmente i progetti nei quali il proprio intervento consente di attivare l'utilizzo di incentivi e altre misure pubbliche di sostegno, per perseguire un effetto moltiplicatore delle risorse impiegate.

4.2 Negli interventi finanziari diretti, di cui al precedente punto A, la compartecipazione finanziaria diretta del soggetto proponente costituisce elemento determinante nella valutazione delle iniziative.

4.3 Relativamente alle Cooperative costituite, i cui soci al momento della richiesta sono rappresentati da 3 ad 8 e quelle con più di 9 soci, saranno ammesse e valutate solo quelle cooperative in cui non più del 50% dei soci sono fra loro parenti o affini entro il 3° grado, così come per i componenti il consiglio di amministrazione.

5. INTERVENTI DIRETTI: CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO

Per le istanze pervenute sia a titolo di partecipazione che di finanziamento (punti A e B) sono adottati alcuni indicatori "minimali" da verificare preliminarmente alla fase di istruttoria vera e propria e la cui adeguatezza sarà comunque valutata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella fase precedente all'istruttoria, si prendono in considerazione pochi e semplici indicatori – prevalentemente sul bilancio - in grado di individuare significative criticità insite nei progetti presentati. Tali parametri sono distinti per le fasi di start-up e di sviluppo.

INDICATORI /FASE	SVILUPPO	START-UP
Compagine sociale	Sia cooperative al momento della richiesta con più di 9 soci che cooperative con 3-8 soci, purché non più del 50% dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione siano parenti e affini entro il III grado	Sia cooperative al momento della richiesta con più di 9 soci che cooperative con 3-8 soci, purché non più del 50% dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione siano parenti e affini entro il III grado
Risultato operativo	Deve essere positivo per entrambi gli ultimi due bilanci definitivi. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 8	Da non considerare
Patrimonio netto	Il patrimonio netto deve essere maggiore o uguale al capitale sociale; inoltre, deve essere superiore o uguale al 20% del totale attivo	Da non considerare
Capitale sociale	Vedi sopra	L'apporto dei soci deve essere almeno pari al 10% del totale degli investimenti previsti
Stima autofinanziamento nel triennio successivo	Deve essere positivo in ciascuno dei tre esercizi considerati	Deve essere positivo almeno nel secondo e terzo esercizio del periodo

In considerazione dell'elevato rischio insito nelle fasi di start-up, è richiesto ai soci un apporto iniziale maggiore di capitale sociale.

Per stima dell'autofinanziamento si intende sia il cash flow operativo derivante dalla gestione che gli apporti effettivi dei soci (purché aventi sufficiente grado di certezza); il Fondo si riserva la facoltà, in fase contrattuale, di collegare agli importi previsti di autofinanziamento specifici "covenants" finanziari.

6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DELIBERA

6.1 Tutti i progetti devono contenere le indicazioni richieste da FondoSviluppo FVG di cui ai successivi punti e una lettera di accompagnamento dell'Organizzazione territoriale corrispondente di Confcooperative e/o Federazione delle BCC del FVG.

Dei progetti presentati saranno informate le Federazioni Regionali di settore che potranno esprimere particolari osservazioni utili alla valutazione.

6.2 Tutte le iniziative presentate al Fondo devono comprendere la presentazione dell'Ente promotore, la descrizione analitica delle spese, gli obiettivi di sviluppo economico, scientifico e sociale che si intendono raggiungere, i benefici previsti, diretti ed indiretti, in termini di reddito ed occupazione, oltre che la richiesta di intervento finanziario.

6.3 I progetti di promozione e sviluppo di impresa – da presentare nella forma di **business plan** - devono dimostrare la sostenibilità economica dell'iniziativa proposta e comprendere, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 5 e agli elementi prima richiamati:

- l'analisi della compagine sociale in relazione anche allo scopo mutualistico,
- l'analisi degli aspetti commerciali dell'iniziativa,
- il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
- l'analisi attuale della situazione economica e finanziaria dell'Ente richiedente (mediante l'esame di una situazione contabile aggiornata, dei due ultimi bilanci definitivi e dell'ultimo verbale di revisione ordinaria svolta da Confcooperative FVG),
- il piano previsionale triennale economico e finanziario,
- l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di FondoSviluppo FVG.

6.4 I progetti di promozione di impresa (*start-up*) – da presentare nella forma di **business plan** - devono dimostrare la sostenibilità economica dell'iniziativa proposta e comprendere, oltre alle condizioni di cui al punto 5 e agli elementi richiamati ai punti 6.1 e 6.2:

- l'analisi della compagine sociale, delle motivazioni dei soci e delle rispettive competenze professionali,
- l'analisi dello scopo mutualistico,
- l'analisi delle potenzialità e delle prospettive commerciali dell'iniziativa,
- il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
- il piano previsionale triennale economico e finanziario,
- l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di FondoSviluppo FVG.

6.5 Nella fase dell'esame di ammissibilità, gli uffici di FondoSviluppo FVG valuteranno i progetti, al fine di verificarne la coerenza con lo Statuto del Fondo nonché con le finalità di promozione e sviluppo riportate nella Legge 59/92 e con i principi a base della cooperazione; in tale fase, potrà essere organizzato uno o più incontri con i proponenti il progetto, assieme ad un rappresentante della struttura territoriale associativa di rappresentanza. La ammissibilità del progetto è verificata dagli uffici del Fondo..

6.6 L'istruttoria finale, successiva alla verifica di ammissibilità, si sviluppa in un'analisi a carattere tecnico, tendente a verificare la credibilità dell'idea imprenditoriale, la fattibilità del progetto, le prospettive di reddito e di occupazione - in base all'evoluzione prevedibile del mercato - l'impianto finanziario approntato, risultante dai bilanci preventivi relativi almeno ai primi tre anni. In tale fase, possono essere acquisiti pareri dalle Federazioni Nazionali di settore circa le prospettive del mercato di riferimento del progetto. In ogni caso gli Uffici del Fondo potranno chiedere qualsivoglia

integrazione di documentazione atta ad una più approfondita valutazione del progetto e del merito creditizio del Richiedente

6.7 Alla luce dei risultati dell'istruttoria tecnica e raccolto il parere del Comitato valutazione interventi, il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo insindacabile se approvare il progetto, i modi e la qualità della partecipazione di FondoSviluppo FVG all'iniziativa.

6.8 Sia per volontà del proponente sia per una valutazione autonoma di FondoSviluppo FVG, nella delibera di assunzione della partecipazione o del finanziamento può essere previsto che la stessa avvenga per "tranches" successive, comunque collegate allo sviluppo del progetto approvato. L'intervento di FondoSviluppo FVG può anche essere subordinato dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi di determinate condizioni, emerse in sede di istruttoria.

6.9 Il Consiglio di Amministrazione, in base ad una propria valutazione del rischio connesso a ciascun intervento a titolo di mutuo, ha la facoltà di richiedere il rilascio, da parte di un primario Istituto bancario o assicurativo, di una fideiussione a garanzia del proprio intervento. In tal caso, il tasso di interesse annuo del mutuo concesso dovrà essere adeguatamente ridotto tenendo conto del mutato peso del rischio.

7. SPESE DI ISTRUTTORIA E DI MONITORAGGIO

7.1 Al momento dell'erogazione dell'intervento finanziario diretto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, saranno trattenuti, a titolo di concorso alle spese di istruttoria i seguenti costi così determinati:

- I costi di istruttoria, sia per gli interventi a mutuo sia per gli interventi sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, sono calcolati in base all'importo dell'intervento:
 - fino ad € 100.000: 0,50%
 - per il di più fino a € 300.000 : 0,40%
 - per il di più fino ad € 500.000: 0,30%
 - oltre € 500.000: 0,20%
- In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 500,00.

7.2 Inoltre, solo nel caso di interventi sotto forma di partecipazione al capitale di rischio e per i finanziamenti di durata superiore ai 5 anni, può essere previsto anche un concorso annuale alle spese di monitoraggio svolto annualmente dagli uffici o da società esterne incaricate di volta in volta, per la durata della partecipazione.

Tale concorso annuale alle spese è proporzionato sia all'importo della partecipazione sia alle dimensioni della partecipata ed è di massima così determinato:

- fino ad € 100.000: 0,30%
- per il di più fino a € 300.000 : 0,20%
- per il di più fino ad € 500.000: 0,10%
- oltre € 500.000: 0,05%

Tali percentuali potranno essere aumentate in base all'entità della partecipata ed in base al grado di rischio di mancato rimborso alla scadenza.

8. INTERVENTI IN PROGETTI DI STRAORDINARIA RILEVANZA

Il Consiglio di Amministrazione può sentire l'assemblea dei soci in merito alla possibilità di derogare alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il Movimento cooperativo.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA DI INTERVENTO: MONITORAGGIO

9.1 FondoSviluppo FVG effettua **verifiche periodiche** (almeno annuali) sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e si riserva, inoltre, a suo **insindacabile giudizio**, la facoltà di **revocare o sospendere** il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto.

9.2 Nel caso di partecipazione al capitale di imprese cooperative o società da queste controllate, FondoSviluppo FVG **si riserva di designare per gli Organi della società interessata**, esperti per il Collegio sindacale e per il Consiglio di Amministrazione. L'erogazione dell'intervento è comunque condizionata all'effettiva nomina degli amministratori e dei sindaci designati da FondosviluppoFVG.

9.3 Lo statuto dell'ente richiedente deve prevedere tutti gli adeguamenti introdotti dalla legge 59/92 e comunque le clausole che saranno indicate da FondoSviluppo FVG.

9.4 In caso di interventi a favore di imprese, tali verifiche dovranno consentire, da una parte, la valutazione dell'efficacia degli interventi del Fondo in termini economici, occupazionali ed organizzativi, dall'altra, l'esame dello stato di realizzazione degli investimenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato e finanziato da FondoSviluppo FVG.

9.5 FondoSviluppo FVG ha diritto di ricevere dagli amministratori dell'Ente beneficiario dell'intervento notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. L'ente beneficiario dell'intervento di FondoSviluppo FVG è tenuto, pertanto, a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, oltre che a fornire tutte le informazioni che via via potranno essere richieste.

Inoltre, è tenuto ad informare tempestivamente il Fondo riguardo ad eventi o circostanze che abbiano riflessi significativi, diretti ed indiretti, sulla propria gestione, sulla realizzazione del progetto o sul rientro del finanziamento concesso. Dell'eventuale inosservanza da parte degli Enti beneficiari di quanto sopra esposto, sarà informato il Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Comunque, gli Enti beneficiari, annualmente, sono tenuti alla trasmissione del bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione.

10. PROCEDURE DI POST-MONITORAGGIO

Attività da porre in essere da FondoSviluppo FVG successivamente allo svolgimento dei monitoraggi, in base ai relativi esiti.

Le attività di monitoraggio riguardano i **finanziamenti** concessi e le **partecipazioni** detenute dal Fondo negli Enti cooperativi, in considerazione del maggior rischio connesso a tali operazioni.

Le attività di post-monitoraggio coinvolgeranno anche gli eventuali rappresentanti del Fondo presenti negli Organi sociali.

A seguito dello svolgimento delle verifiche ed in funzione del rischio di recupero delle partecipazioni, si possono rilevare situazioni o elementi di “non conformità”. In tal caso vanno immediatamente convocati i diversi Soggetti responsabili per definire le opportune azioni correttive.

Di tale processo va data adeguata evidenza oggettiva.

Si seguito si riportano alcune possibili situazioni di “non conformità”:

PROBLEMATICA	ATTIVITÀ
Riscontro di fatti che comportano il recesso del Fondo (es. utilizzo di fondi per scopi diversi da quelli prospettati, recesso da Confcooperative, etc.)	Dopo la richiesta di eventuali chiarimenti, si trasmetterà la pratica al legale per il recesso.
Problematiche legali (es. Governance, aspetti societari, parametri cooperativi, etc.)	Si procederà a convocare i vertici dell’Ente cooperativo alla presenza del legale del Fondo, in modo da sollecitare le opportune azioni correttive; tali azioni saranno ribadite in forma scritta; in difetto, sarà valutato – anche in considerazione della situazione finanziaria della cooperativa – il recesso del Fondo.
Significative Problematiche gestionali (es. Mercato, produzione, etc.)	Si provvederà a convocare un incontro con i vertici dell’Ente cooperativo, in modo da analizzare la situazione, verificare le azioni correttive poste in essere ed eventualmente suggerirne altre. Semestralmente, sarà richiesta in forma scritta, un aggiornamento sulle tematiche riscontrate.
Problematiche di bilancio	Saranno richiesti in forma scritta all’Ente beneficiario eventuali chiarimenti, oltre a stimolare azioni correttive. Semestralmente, sarà richiesto un aggiornamento sulle problematiche riscontrate.
Nessuna problematica di rilievo	Il fascicolo sarà archiviato. L’Ente cooperativo sarà considerato per eventuali monitoraggi gli anni successivi.

Delle attività descritte, in funzione dei rilievi emersi, verrà opportunamente informato l’Ufficio Revisione di Confcooperative.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: SOCIO FINANZIATORE/SOVVENTORE

Con specifica autorizzazione dei soci o del socio interessato e nei limiti dell’autorizzazione stessa, il Consiglio di Amministrazione può derogare alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il Movimento cooperativo.

EMISSIONE AZIONI SOCIO SOVVENTORE E/O FINANZIATORE	<p>L’emissione degli strumenti finanziari partecipativi (sia socio sovventore che socio finanziatore) è deliberata <u>dall’assemblea dei soci</u>, la quale stabilisce (se lo statuto già disciplina l’emissione di azioni non è necessaria la delibera di emissione con assemblea straordinaria, in ogni caso va modificato lo statuto).</p> <ul style="list-style-type: none"> • importo complessivo dell’emissione, • eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, • prezzo di emissione,
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • termine minimo di durata del conferimento, • misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. <p>Il socio finanziatore/sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.</p> <p>Alla scadenza dell'intervento, FondoSviluppoFVG, salvo diversi accordi, può chiedere il recesso e la partecipazione si trasforma in un credito del Fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso.</p>
<p style="text-align: center;">RECESSO</p>	<p>Relativamente al <u>recesso dei soci</u>:</p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio finanziatore/sovventore può recedere trascorsi da 3 a 5 anni (secondo gli accordi in relazione alla durata del piano industriale). Il periodo decorre dalla delibera di ammissione a socio sovventore/finanziatore ed il recesso avviene <u>a semplice richiesta</u>.</p> <p><u>La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.</u></p> <p>Alla scadenza o al recesso la partecipazione si trasforma in un credito del Fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso. Gli accordi per il rientro di tale credito potranno prevedere un periodo massimo di 5 anni con rate trimestrali.</p>
<p style="text-align: center;">RECESSO AUTOMATICO</p>	<p>La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di FondoSviluppo FVG. In caso contrario si anticipa la data del recesso.</p>
<p style="text-align: center;">RINNOVO AUTOMATICO</p>	<p><u>Le partecipazioni strategiche</u>, volte a perseguire obiettivi strategici di sistema, sono rinnovabili automaticamente previo esito positivo del monitoraggio, che assicuri stabilità e solidità.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTI PATRIMONIALI (quota di utile a riserva, a rivalutazione, a dividendi)</p>	<p>Relativamente alla <u>ripartizione degli utili</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 3. a rivalutazione obbligatoria del capitale sociale in presenza di utili, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92, del tasso di inflazione (nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT – variazione indice FOI/Istat su base annua - per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono prodotti); 4. ad eventuale riserve divisibile tra i soci finanziatori/sovventori; 5. a dividendo minimo obbligatorio del 2% annuo del valore della partecipazione e recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci. Se la cooperativa

	<p>distribuisce dividendi agli altri soci, al Fondo spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI/Istat su base annua), +2% annuo.</p> <p>Per i soci sovventori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92).</p>
RIMBORSI	<p>Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate aumentate in misura pari al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI/Istat su base annua), +2% annuo, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri strumenti finanziari di cui al precedente punto "diritti patrimoniali".</p>
PRELAZIONE	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale.</p>
POSTERGAZIONE	<p>Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori (FondoSviluppo FVG) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.</p>
DIRITTI AMMINISTRATIVI	<p>Relativamente ai <u>diritti amministrativi</u>:</p> <p>Ai possessori di strumenti finanziari/azioni di sovvenzione a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.</p> <p>In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.)</p> <p>Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.</p>
COLLEGIO SINDACALE	<p>Relativamente al <u>Collegio Sindacale</u>:</p> <p>Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto e/o in base al singolo caso da valutare di volta in volta.</p>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Relativamente al <u>Consiglio di Amministrazione</u> : A FondoSviluppo FVG spetta, salvo rinuncia, la nomina di almeno un consigliere di amministrazione.
CONDIZIONI EVENTUALI	In caso di non rispetto del progetto imprenditoriale FondoSviluppo FVG potrà recedere anche prima del termine minimo indicato. In caso di distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, il 50% dei dividendi stessi (al netto delle imposte) deve essere accantonato per il rimborso della partecipazione del capitale detenuto da FondoSviluppo FVG Patto di riacquisto della partecipazione, al valore di sottoscrizione rivalutato al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI/Istat su base annua), +2% annuo, sia con terzi sia con soci che subentreranno al momento del recesso.
COSTI DI ISTRUTTORIA	In misura fissa, sia per le partecipazioni che per i finanziamenti, pari a: <ul style="list-style-type: none"> ○ fino ad € 100.000: 0,50% ○ per il di più fino a € 300.000 : 0,40% ○ per il di più fino ad € 500.000: 0,30% ○ oltre € 500.000: 0,20% In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 500,00
COSTI DI MONITORAGGIO	Negli interventi sotto forma di partecipazione al capitale di rischio e per i finanziamenti di durata superiore ai 5 anni, può' essere previsto anche un concorso annuale alle <u>spese di monitoraggio</u> svolto annualmente dagli uffici o da società esterne incaricate di volta in volta, per la durata della partecipazione. Tale concorso alle spese è proporzionato sia all'importo della partecipazione sia alle dimensioni della partecipata ed è di massima così determinato: <ul style="list-style-type: none"> ● fino ad € 100.000: 0,30% ● per il di più fino a € 300.000 : 0,20% ● per il di più fino ad € 500.000: 0,10% ● oltre € 500.000: 0,05% Tali percentuali potranno essere aumentate in base all'entità della partecipata ed in base al grado di rischio di mancato rimborso alla scadenza.

In caso di interventi in enti aderenti anche ad altre Associazioni vale quanto previsto nel presente regolamento per quanto non in contrasto con le norme previste dagli altri fondi mutualistici. In tali casi le condizioni saranno concordate con gli altri fondi mutualistici.

Specifici strumenti adottati da FondoSviluppo FVG, con delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione, possono prevedere condizioni diverse.